

una diversa sistemazione dei locali esistenti. E' prevista inoltre la sostituzione della caldaia del riscaldamento con un impianto più potente che provvederà anche alla produzione centralizzata dell'acqua calda, la posa di un montavivande per i piani superiori, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti, il completamento degli impianti sanitari ed elettrici.

Questi lavori trasformano la sede di via Tasso da luogo di semplice custodia dei bambini in età prescolastica in istituto educativo che prevede, con la nuova disponibilità di locali, la suddivisione di piccoli ospiti in gruppi, dotati ognuno di sale di soggiorno per il riposo e di gioco, con aumento della capienza complessiva da 60 a 70 posti.

Si propone l'erogazione di un sussidio di Fr. 92.581,65 pari al 35 % dell'importo sussidiabile dei lavori fissato in Fr. 264.519,—.

Per le considerazioni che precedono, per le argomentazioni consegnate nel messaggio governativo e in considerazione dell'importante funzione educativa e di assistenza sociale che svolgono questi istituti, si propone di accogliere i due disegni di decreto legislativo.

Per la Commissione della Gestione:

Franco Taddei, relatore

Baggi — Borella — Bottani — Merlini — Pagani — Poma — Riva — Rossi-Bertoni — Tettamanti — Verda.

1600
COSTRUZIONI

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione

(del 9 luglio 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge cantonale di espropriazione attualmente in vigore è stata varata il 16 gennaio 1940, pochi mesi dopo l'inizio dell'ultimo conflitto mondiale, ed è entrata in vigore il 1. gennaio 1941.

L'incremento delle opere pubbliche verificatosi negli anni del dopoguerra e la crescente esigenza di salvaguardare determinati valori hanno moltiplicato gli interventi dell'ente pubblico e reso sempre più frequente l'applicazione delle norme della legge di espropriazione. Parallelamente sono apparse sempre più manifeste le insufficienze della legge, che non offre strumenti adeguati a fronteggiare situazioni nuove profondamente diverse da quelle del tempo in cui è stata emanata e in continua evoluzione.

Critiche sono state formulate in vari rendiconti annuali dei Dipartimenti interessati e poi in sede parlamentare. Nel 1961 il compianto deputato on. Piero Barchi ha presentato un'interpellanza intesa alla revisione della legge (cfr. verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1961, pag. 205/6). La Commissione della Gestione in occasione dell'esame del messaggio sulla ratifica dei sorpassi verificatisi nei lavori stradali dell'esercizio 1963 (cfr. verbale interno del 7 gennaio 1965) ha censurato i gravi ritardi nei lavori delle commissioni preposte all'accertamento delle indennità di esproprio con le conseguenze negative che ne derivavano nella realizzazione delle opere pubbliche in un periodo ove i prezzi di costruzione aumentavano costantemente. Da allora si sono succeduti gli interventi tendenti a sveltere una procedura di accertamento ritenuta troppo complicata e farraginoso, a colmare lacune, a riformare norme non più rispondenti alle esigenze dei tempi ed alla evoluzione in atto in questo particolare settore. Una mozione, tendente in particolare alla nomina di un'unica Commissione di espropriazione nel Cantone e all'obbligatorietà dei contributi, è stata deposta l'8 maggio 1967 dagli onorevoli Monetti e Cavagna.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha istituito nel 1965 una Commissione di esperti presieduta dall'attuale presidente del Tribunale d'Appello avv. Fernando Gaja, per lo studio di una riforma integrale della legge.

La Commissione ha presentato due progetti di legge, l'uno sull'espropriazione, l'altro sui contributi di miglioria, che nelle loro linee essenziali sono stati accolti dal Consiglio di Stato dopo un attento esame.

Nella ricerca delle singole soluzioni il progetto di nuova legge di espropriazione si ispira alla legge federale di espropriazione ed alle più recenti riforme legislative dei Cantoni confederati, in particolare nel Cantone di Berna (1965) e nel Cantone di Argovia (1966).

L'allineamento del progetto alla legge federale di espropriazione è particolarmente marcato ed ha ben precise giustificazioni. Anzitutto si osserva che le molte procedure espropriative svolte in questi anni nel Cantone per opere soggette alla legislazione federale, la realizzazione di impianti idroelettrici ma soprattutto la costruzione delle strade nazionali, hanno dimostrato che la legge federale permette di risolvere in modo soddisfacente anche i problemi nuovi e complessi. Il confronto tra la celerità e la chiarezza delle procedure federali e la lentezza e le difficoltà delle procedure cantonali è di ogni giorno e di indiscutibile forza conclu-

siva. Inoltre si ha il vantaggio, nell'applicazione della legge, di poter contare su una prassi ormai già acquisita e su di una dottrina particolarmente autorevole. Nè va dimenticato che l'attuale dualità delle leggi nell'ambito cantonale (per esempio in procedure espropriative parallele per strade cantonali e strade nazionali) conduce talvolta ad una diversità di trattamento che, pur fondata su precise norme legali, può apparire agli occhi del profano un atto di arbitrio.

Vogliamo qui esporre, capitolo per capitolo, le principali riforme proposte con il nuovo testo di legge:

1. Norme fondamentali

a) Nel campo di applicazione della legge si è voluto, accanto all'espropriazione formale, menzionare (art. 1 cpv. 2) il principio dell'espropriazione materiale, ripetutamente riconosciuta dalla prassi del TR (cfr. RU 91.I.338 e giurisprudenza ivi citata) ogni qualvolta un atto di disposizione dell'autorità incide in misura tale nella sfera dei diritti privati del proprietario da togliere ogni utilità economica al bene toccato dal vincolo di diritto pubblico. Quando il vincolo di diritto pubblico è riconosciuto di natura espropriativa sono applicabili le disposizioni della legge di espropriazione, e cioè le norme regolanti l'espropriazione formale.

b) Un'importante innovazione è contenuta nell'art. 2 del progetto di legge. Mentre l'attuale legge di espropriazione (LE) concede la facoltà di espropriare fondi o altri diritti «per ragioni di pubblica utilità» (art. 1 LE), la cui dichiarazione è di competenza del Consiglio di Stato con possibilità di ricorso al Gran Consiglio (art. 3 LE), il nuovo testo di legge crea a favore del Cantone ed a favore dei Comuni una presunzione di pubblica utilità per ogni opera di interesse pubblico che intende realizzare.

Il concetto di pubblica utilità, che è alla base del sistema espropriativo cantonale attuale, è un'espressione astratta e duttile le cui forme e dimensioni dipendono dalle manifestazioni di sovranità dello Stato.

La dichiarazione di pubblica utilità si riduce praticamente ad un giudizio meramente formale da parte del Consiglio di Stato, costantemente favorevole quando l'istanza emana da un ente di diritto pubblico quale è appunto il Comune. Da un'indagine esperita non risulta che, nell'arco dell'ultimo decennio, sia stato ammesso un solo ricorso contro la dichiarazione di pubblica utilità pronunciata dal Consiglio di Stato quando appunto la domanda di espropriazione emana da un ente di diritto pubblico, ciò che si verifica nella stragrande maggioranza dei casi.

Va inoltre rilevato che, il più delle volte, il ricorso contro la pubblica utilità è usato per portare davanti all'autorità giudicante questioni completamente estranee a quel concetto quali domande relative a spostamento del tracciato con la sola conseguenza di protrarre inutilmente la durata della procedura espropriativa.

La soluzione di riconoscere al Cantone ed ai Comuni una presunzione di pubblica utilità per ogni realizzanda opera di interesse pubblico ha il vantaggio di sveltire la procedura eliminando un primo incaglio formale che è oggi fonte di pregiudizi notevoli per le realizzazioni pubbliche.

Questa soluzione (già adottata dalla legge grigionese di espropriazione) risponde ad uno degli scopi della riforma legislativa che è appunto quello di sveltire l'intero processo espropriativo nel rispetto e nella salvaguardia dei diritti dell'espropriato. Che l'innovazione proposta risponda a questa finalità è dimostrato dalla norma dell'art. 23 del progetto che concede all'espropriato la facoltà di opporsi all'espropriazione, ovvero sia di far valere, nei confronti dell'ente pubblico, eventuali diritti privati da lui ritenuti prevalenti. Trattasi, in altre parole, di una «praesumptio juris» che può essere distrutta dalla prova del contrario.

Il principio della pubblica utilità «ope legis» è però strettamente riservato

alle opere di interesse pubblico del Cantone e dei Comuni. Qualsiasi altro ente pubblico che intende far capo ad una procedura espropriativa deve essere autorizzato dal Consiglio di Stato, autorità competente per concedere la delega (art. 2 cpv. 2 del progetto). Se trattasi di un ente di natura privata la delega potrà essere concessa dal Consiglio di Stato alla sola condizione che l'ente privato provi l'esistenza di un interesse pubblico predominante (art. 2 cpv. 3).

Il progetto instaura così un principio nuovo: la presunzione di pubblica utilità per le opere di interesse pubblico che il Cantone o i Comuni intendono realizzare, la necessità per ogni altro ente di diritto pubblico intenzionato di far capo ad una procedura espropriativa di beneficiare di una delega da parte del Consiglio di Stato, l'obbligo per l'ente privato di dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico predominante.

Il nuovo sistema non incide invece sulle competenze politico-finanziarie del Gran Consiglio, dei Consigli comunali e delle Assemblee comunali. Così ad esempio, per le strade cantonali, le espropriazioni per le opere di correzione della parte straordinaria non potranno aver effetto senza l'approvazione delle opere stesse e lo stanziamento dei crediti da parte del Gran Consiglio, mentre le espropriazioni per opere di manutenzione avranno corso semplicemente sulla base dell'esercizio del diritto di espropriazione da parte del Consiglio di Stato nei modi previsti dalla legge.

c) Il capo delle norme fondamentali del progetto contemplato, all'art. 7, la rinuncia all'espropriazione che si differenzia da quella prevista dalla legge attuale. Essa è in primo luogo esclusa quando l'ente espropriante ha ottenuto l'immediata immissione in possesso atteso che, in quel caso, l'ente espropriante ha già manifestato, con atti concludenti, la sua intenzione di realizzare l'opera per la quale chiede l'espropriazione del fondo.

In caso di rinuncia l'espropriante è tenuto a rifondere agli interessati una «equa indennità». Attualmente la legge parla di «rifusione delle spese» e di «risarcimento dei danni» (Art. 72 LE).

La nozione di «equa indennità» appare maggiormente consona alla natura delle riparazioni spettanti all'espropriato in caso di rinuncia.

Il risarcimento del danno è un concetto di diritto civile che presuppone l'esistenza di una colpa da parte della persona contro la quale è diretta la domanda. La rinuncia è, come l'espropriazione, un diritto che la legge concede all'ente espropriante e chi se ne prevale compie un atto autorizzato dalla legge.

In tal senso si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza relativa all'art. 46 della legge di espropriazione che ammette la rifusione delle spese a condizione che le stesse siano state «ragionevolmente imposte dalle circostanze a tutela del diritto» (cfr. Rep. 1922, pag. 622, e la recente sentenza della Camera civile di Appello 10 ottobre 1968 in re van Hoboken c/ Stato del Cantone Ticino) introducendo così un criterio di apprezzamento che si identifica con quello di «equa indennità» previsto dal progetto.

Nel solco di quanto prevede la legge federale, il nuovo testo di legge semplifica la procedura e conferisce la competenza a decidere sull'indennità alle autorità di stima (Commissione di prima istanza e ricorso al Tribunale amministrativo). Non si vede infatti per quali ragioni debbasi far capo, come nella legge attuale, al giudice ordinario in caso di mancata conciliazione. L'autorità di stima di prima e di seconda istanza è in grado, meglio di ogni altra autorità giudiziaria, di valutare il pregiudizio arrecato dalla procedura espropriativa al privato ed il quantum dell'indennità che gli spetta.

2. Indennità

a) Il nuovo testo di legge ricalca, all'art. 9, il principio contenuto all'art. 16 della legge federale di espropriazione nel senso che «l'espropriazione ha luo-

go mediante piena indennità». Ciò significa che l'espropriato deve essere rimesso nella identica situazione economica in cui sarebbe venuto a trovarsi se l'espropriazione non avesse avuto luogo. Egli non deve, in altre parole, né trarre dei vantaggi né subire dei pregiudizi dall'espropriazione (cfr. Hess: Das Enteignungsrecht des Bundes, pag. 51). L'indennità avrà luogo, di regola, sotto forma di capitale, principio questo che soffre eccezioni soltanto nei casi previsti dal cpv. 2 dell'art. 10 e cioè quando sia opportuna una rettifica di confini (per esempio in seguito al nuovo tracciato di una strada) o si tratti di sostituzione di beni già destinati ad uso pubblico o di garantire l'esercizio di un'azienda agricola. In questi ultimi casi l'indennità potrà, in tutto o in parte, essere corrisposta in natura.

Il concetto di piena indennità di cui all'art. 9 ha reso necessaria l'introduzione fra i diversi elementi che compongono l'indennità (cfr. art. 11) anche dei cosiddetti «inconvenienti» che la legge attuale non contempla esplicitamente creando così, nei confronti di quella federale (cfr. art. 19 della legge federale di espropriazione) una disparità di trattamento.

La giurisprudenza del nostro Cantone ha negato il riconoscimento di una indennità di tale natura appunto perchè non contemplata dalla legge (cfr. sentenze 21 dicembre 1963 del Tribunale delle espropriazioni in re Parrocchia Cresciano c/ Stato del Cantone Ticino, 9 maggio 1965 in re Albertini c/ Stato del Cantone Ticino, ecc.) giungendo così a conclusioni ineccepibili dal profilo legale ma non del tutto rispondenti al principio contenuto nell'articolo 40 della legge in vigore.

Appare quindi necessario colmare questa lacuna permettendo all'espropriato di ottenere, accanto alla rifusione del danno diretto derivante dalla espropriazione, anche quello indiretto purchè si tratti di un pregiudizio «prevedibile, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell'espropriazione».

Questa limitazione, contenuta anche nella legge federale, introduce nella legge un elemento di apprezzamento la cui applicazione potrà giovare della numerosa giurisprudenza federale esistente sulla materia (cfr. Hess, op. cit., ad art. 19, pag. 60, e giurisprudenza ivi citata).

b) L'art. 18 del progetto codifica un principio giurisprudenziale adottato dal Tribunale federale (cfr. RU 89.1343) e, in seguito, dalla giurisprudenza del nostro Cantone, (cfr. sentenza del Tribunale delle espropriazioni del 15 dicembre 1964 in re Castelli c/ Stato del Cantone Ticino) e cioè il momento per la valutazione dell'indennità che viene fissato alla data in cui la Commissione di stima effettua il sopralluogo.

c) L'art. 19 del progetto viene a colmare una delle più gravi lacune dell'attuale legge di espropriazione, le cui conseguenze negative hanno infinite volte pesato sul pubblico erario; l'*anticipata immissione in possesso*. L'art. 7 dell'attuale legge di espropriazione conferisce all'ente espropriante il diritto all'immissione in possesso della cosa espropriata con il decreto di pubblica utilità mediante deposito della somma stabilita dalla Commissione di espropriazione presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino (ad eccezione dello Stato).

Questa norma di legge, subordina la immissione in possesso alla decisione dell'autorità di stima circa il quantum dell'indennità spettante al ricorrente. In altre parole, prima di entrare in possesso del bene espropriando, occorre che sia ultimata la procedura di accertamento dell'indennità.

Con i noti ritardi verificatisi nell'emanazione dei giudizi delle Commissioni distrettuali in questi ultimi anni, l'incongruenza di quella norma di legge si è manifestata a più riprese obbligando talvolta l'ente espropriante a sospendere dei lavori in corso davanti all'intransigenza magari di un solo

privato non disposto a concedere bonalmente l'immissione in possesso prima di conoscere la decisione del proprio ricorso.

La soluzione prevista dal progetto concede all'ente espropriante un valido mezzo, sul modello federale che ha fatto buona prova nella costruzione delle strade nazionali, per evitare che lungaggini procedurali nell'accertamento dell'indennità abbiano a pregiudicare la realizzazione di un'opera pubblica. L'immediata immissione in possesso potrà essere chiesta all'autorità di stima la quale l'accorderà, se ne ricorrono i motivi, dopo aver sentito la controparte interessata ed eseguito un sopralluogo. Rimangono così salvaguardati i diritti dell'espropriato che già in quella sede potrà far valere le sue ragioni mentre il mutamento della situazione di fatto derivante dall'occupazione e dalla trasformazione del fondo non gli sarà di pregiudizio in quanto l'autorità di stima dovrà, in sede di sopralluogo, accertare tutti gli elementi di fatto necessari per la sua futura decisione.

3. Pubblicazione degli atti

a) Degna di rilievo è la norma dell'art. 22 che impone all'ente espropriante l'obbligo di picchettamento e di modinatura sul terreno, prima della pubblicazione degli atti. Questa norma, contemplata anche dalla legge federale (cfr. art. 28) ha lo scopo di dare maggiore pubblicità alle intenzioni dell'espropriante, a favore dell'espropriato che non sempre è in grado di farsi un quadro esatto dell'opera realizzanda sulla scorta dei soli piani e, di conseguenza, di considerare tutti gli elementi che concorrono a formare la pretesa di indennità.

b) Decisamente innovatrice è la norma dell'art. 26 del progetto di legge che, nel solco della legge federale (cfr. art. 36 e 37), introduce il sistema della richiesta dell'indennità di esproprio da parte della persona interessata. Non sarà più, come nel sistema attuale (art. 22 lett. a), l'ente espropriante che all'atto dell'esposizione dei piani dovrà formulare le offerte di indennità, ma sarà l'espropriato a farne richiesta. Questo sistema, in uno con la procedura di conciliazione che ne segue, offre il vantaggio di poter comporre in via preliminare e transattiva vertenze sulle indennità che, nel sistema attuale, formano necessariamente oggetto di ricorso.

L'espropriato potrà, nello stesso termine di trenta giorni, proporre la sua opposizione all'espropriazione (corollario questo della presunzione di pubblica utilità prevista dal nuovo testo di legge per le opere di interesse pubblico dello Stato e dei Comuni), formulare domande intese alla modifica dei piani o di ampliamento dell'espropriazione.

Una procedura abbreviata è invece prevista nel caso in cui l'espropriazione sia temporanea o interessi un numero limitato di persone tutte note e si tratti di diritti di poca importanza. In tal caso la pubblicazione potrà essere sostituita da un avviso personale agli interessati.

4. Autorità e procedura di stima

a) Le critiche più frequentemente rivolte al sistema della legge attuale concernono l'autorità preposta alla decisione dei ricorsi contro le offerte dell'ente espropriante attualmente di competenza delle Commissioni distrettuali di espropriazione (una per ogni distretto salvo quello di Locarno che ne ha due e quello di Lugano che ne ha tre), nominate volta per volta dal Presidente del Tribunale di Appello in una rosa di periti tecnici e di legali designati per la durata di un quadriennio.

Le suddette Commissioni furono create con la riforma legislativa del 1940 nell'intento di porre fine alle lagnanze generate dal precedente sistema dei

collegi peritali nominati volta per volta dalle Preture, sistema che aveva condotto a disparità di trattamento e di giudizio in materia di indennità e di contributi (cfr. messaggio del Consiglio di Stato nr. 149 del 23 dicembre 1938).

E' senz'altro lecito affermare che le aspettative poste dal legislatore nel sistema delle Commissioni distrettuali sono andate deluse e che fondate sono le critiche mosse sia per i gravi e ingiustificati ritardi verificatisi nell'intimazione delle decisioni sia per la diversità dei criteri di valutazione applicati alle singole Commissioni.

I ritardi di talune Commissioni non sono ulteriormente tollerabili né per l'espropriato, interessato ad ottenere una rapida decisione del ricorso, né per l'ente espropriante cui interessa avere rapidamente l'immissione in possesso e conoscere, nel minor lasso di tempo possibile, il costo complessivo dell'opera di cui le indennità di esproprio formano una parte non indifferente.

Di nessuna portata pratica è poi risultata la norma contenuta nell'art. 28 della LE in virtù della quale il Pretore dovrebbe, di regola, presiedere le Commissioni distrettuali accanto a due periti. I Pretori, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno sempre fatto capo alla facoltà concessagli dallo stesso articolo di legge nel senso di chiedere al Presidente del Tribunale d'Appello l'esonero da tale funzione e la nomina in loro vece di un legale della Commissione. Non si vuole con ciò muovere un rimprovero ai Pretori che, specie nei centri, sono chiamati a far fronte ad una mole di lavoro in costante aumento ma semplicemente rilevare l'inadeguatezza del sistema attuale.

Il progetto di legge propone la costituzione di una Commissione unica formata da un presidente, da un vice-presidente e da otto periti nominati dal Gran Consiglio per un periodo di 4 anni.

La Commissione giudica con tre membri: il presidente (o il vice-presidente), che dovrebbero essere dei giuristi, più due periti da esso designati e scelti ovviamente nella rosa degli otto nominati dal Gran Consiglio. Alla Commissione è adetto un segretario stabile, nominato dal Consiglio di Stato.

Questa soluzione, analoga a quella prevista in campo federale, oltre che assicurare una unità di giudizio dovrebbe garantire una rapida evasione dei ricorsi. L'esperienza di questi ultimi anni insegna che la causa prima del ritardo è data non tanto dal tempo richiesto per gli accertamenti (sopralluoghi, contraddittori, ecc.) ma, particolarmente, dal tempo impiegato nella stesura delle decisioni affidate, nella maggior parte dei casi, al presidente della Commissione. L'istituzione di un ufficio stabile e la procedura preliminare di conciliazione dovrebbero costituire un rimedio idoneo ad evitare simili inammissibili ritardi.

La soluzione proposta, che si avvale, come già rilevato, dell'esperienza positiva riscontrata nell'ambito della legge federale, sembra la migliore, non senza rilevare che la formula della Commissione peritale, quale autorità di prima istanza in materia espropriativa, è adottata da tutte le legislazioni cantonali.

E' per contro stata scartata la soluzione consistente nell'inserire nell'attuale ordinamento organico giudiziario un nuovo magistrato competente a decidere quale autorità di stima, di prima istanza, in materia espropriativa. Ciò appare inopportuno, sia in considerazione del lavoro non sempre costante delle Commissioni di prima istanza, sia, e soprattutto, per il fatto che, nella maggior parte dei casi, la decisione coinvolge problemi

di natura tecnica per la cui soluzione è richiesto il giudizio di persone dell'arte.

- b) Il nuovo progetto di legge consacra, *dal profilo procedurale*, il principio della massima ufficiale concedendo all'autorità giudicante la più ampia facoltà indagatoria (art. 40). È noto che con l'introduzione del Tribunale amministrativo, cui sono state devolute le competenze che prima spettavano al Tribunale cantonale delle espropriazioni, è stato modificato anche l'articolo 17 del regolamento di esecuzione della legge d'espropriazione nel senso che il « procedimento davanti alle Commissioni di espropriazione è regolato dalla legge sulla procedura per le cause amministrative ».
- c) La principale innovazione procedurale va ricercata nell'introduzione *dell'esperimento di conciliazione* obbligatorio (art. 35, 36, 37, 38) che ha il vantaggio di passare ad un primo vaglio preliminare non soltanto le questioni di competenza dell'autorità di stima, ma anche la domanda di modifica dei piani e le opposizioni all'espropriazione (art. 37). È chiaro che in questi ultimi due casi il compito del Presidente della Commissione è puramente conciliativo, la competenza per pronunciarsi in quella materia essendo retta dall'art. 25. Si vuole con ciò eliminare, nella misura del possibile, le lungaggini delle procedure amministrative, anche su questioni di poca importanza che possono trovare rapida soluzione in sede conciliativa.
- L'esperienza positiva che l'istituto dell'esperimento di conciliazione obbligatorio ha fatto nel campo del diritto espropriativo federale permette di considerare opportuna una tale innovazione che, se applicata con impegno, non mancherà di limitare in misura notevole le decisioni delle autorità chiamate a giudicare.
- d) La competenza della Commissione di prima istanza si estende anche alla *espropriazione sostanziale*. Non si è voluto, in questa materia, creare una speciale procedura nell'intento di evitare complicazioni processuali. La questione pregiudiziale dell'esistenza o meno del carattere espropriativo del vincolo può essere esaminata e decisa dall'autorità di stima pur trattandosi di questione essenzialmente giuridica. La composizione stessa della Commissione permette di sottomettere alla stessa autorità e con la medesima procedura sia la questione giuridica sia quella tecnica relativa alla indennità nel caso in cui la pregiudiziale fosse risolta positivamente.
- e) Contro la decisione della Commissione di prima istanza è data, come attualmente, la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo.

5. Esecuzione:

- a) Una ulteriore critica al sistema attuale è sovente rivolta ai ritardi che si verificano nel pagamento delle indennità da parte dell'ente espropriante. Il progetto in questione prevede talune norme intese ad ovviare agli inconvenienti del sistema attuale ed a permettere all'espropriato di entrare in possesso dell'indennità, od almeno della maggior parte del relativo importo, nel minor lasso di tempo possibile.

L'art. 43, dopo aver fissato l'esigibilità della indennità e la decorrenza, da quel momento, del tasso di interesse usuale, concede all'espropriato il diritto di esigere il pagamento dell'80 % dell'importo quando non sia ancora stata compiuta la misurazione definitiva. E' questo infatti l'ostacolo maggiore e la causa dei ritardi che oggi si verificano nel pagamento dell'indennità. Le misurazioni definitive sono infatti di competenza dei geometri incaricati dell'aggiornamento dei catasti comunali dai quali l'ente espro-

priante deve dipendere per conoscere l'esatta superficie del fondo espropriato.

Con la norma precisata soltanto il saldo del 20 % verrà dilazionato al momento in cui la misurazione sarà definitiva.

Con risoluzione 26 luglio 1968 il Consiglio di Stato già ha autorizzato l'ufficio espropriazioni a introdurre provvisoriamente la procedura del versamento degli acconti.

Il Consiglio di Stato non ha invece ritenuto di accogliere la proposta della Commissione di esperti tendente, sul modello federale, a concentrare in una sola autorità — ufficio dei registri — le operazioni di svincolo degli oneri e di pagamento delle indennità. Si considera preferibile, pur nella indispensabile collaborazione degli uffici dei registri, che il compito del pagamento rimanga agli uffici cantonali e comunali che trattano dall'inizio la pratica espropriativa.

6. Retrocessione dei diritti espropriati

L'ultimo capo del progetto di legge contempla le norme relative alla retrocessione che non sono molto diverse da quelle attuali.

Identici sono i casi in cui l'espropriato può pretendere la retrocessione del diritto con la sola inflessione che, nel caso previsto dall'art. 49 lett. a) il termine è stato portato da 2 a 5 anni. L'innovazione appare opportuna. Il termine di due anni previsto dalla legislazione attuale è troppo esiguo specie in considerazione delle imprevedute complicazioni di natura organizzativa che l'inizio della realizzazione di un'opera può comportare.

La domanda di retrocessione dovrà essere proposta alla Commissione di stima e non già, come nella legge attuale, all'autorità di appello. Non si vede infatti per quale ragione non debba essere assicurata, anche in questa procedura, la garanzia della doppia giurisdizione.

Il progetto non contempla le norme sui contributi di cui agli art. 51 e ss. della legge attuale nè le disposizioni sulla protezione delle bellezze naturali e dei monumenti storici (art. 62 e 63). Mentre queste ultime norme sono da ritenere superate dalle leggi e ordinanze speciali — decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e relativo regolamento di applicazione 5 novembre 1963, legge del 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici e artistici e relativo regolamento di applicazione del 7 gennaio 1947 — quelle sui contributi di miglioria formano oggetto di un progetto di legge separata per le ragioni contenute nel relativo messaggio, presentato contemporaneamente, cui si fa riferimento.

Il progetto che sottoponiamo all'attenzione ed alla decisione del Gran Consiglio risponde alla necessità e all'urgenza, più volte affermate, di adattare l'attuale legge di espropriazione a criteri più moderni e più consoni alle nuove esigenze. Riconoscere all'espropriato i mezzi idonei alla salvaguardia e alla difesa dei suoi diritti e conferisce all'ente espropriante gli strumenti idonei alla rapida realizzazione delle opere di interesse pubblico.

Per le esposte ragioni vi preghiamo di dare la vostra adesione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

LEGGE DI ESPROPRIAZIONE

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 luglio 1969 no. 1600 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I.

NORME FONDAMENTALI

Art. 1.

¹La presente legge regola l'acquisizione temporanea o permanente della proprietà fondiaria di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi, in vista della realizzazione di opere di interesse pubblico.

**Campo
d'applicazione
della legge**

²La legge è applicabile per analogia a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione.

³Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 2.

¹Il diritto d'espropriazione per opere di pubblica utilità spetta al Cantone nonchè ai Comuni nell'ambito della loro giurisdizione.

Legittimazione

²Il diritto d'espropriazione può essere delegato dal Cantone agli altri enti di diritto pubblico.

³Il conferimento del diritto d'espropriazione ad un ente privato può avvenire solo qualora sia dimostrata l'esistenza di un interesse pubblico predominante.

Art. 3.

Il Consiglio di Stato è competente a delegare il diritto d'espropriazione.

**Autorità
competente**

Art. 4.

Il diritto d'espropriazione può in particolare essere esercitato :

**Scopo della
espropriazione**

- a) per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l'esercizio di un'opera nonchè per il futuro ingrandimento di essa;
- b) per l'estrazione di materiali da costruzione, qualora non sia possibile ottenerli altrimenti che a condizioni particolarmente onerose;
- c) per il trasporto e il deposito del materiale necessario all'opera;

d) per l'attuazione di misure necessarie alla tutela di determinati interessi pubblici.

Art. 5.

Ampliamento a richiesta dell'espropriato

¹ Qualora sia prevista un'espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l'esercizio dei diritti residui secondo la primitiva destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.

² L'espropriato che ha ottenuto l'ampliamento dell'espropriazione può rinunciarvi entro 20 giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità.

Art. 6.

Ampliamento a richiesta dell'espropriante

¹ Qualora sia prevista un'espropriazione parziale e l'indennità dovuta per il deprezzamento della parte residua appaia superiore ad un terzo del valore della stessa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.

² La richiesta deve essere presentata al momento della discussione sull'indennità, esigendo una duplice stima.

³ L'espropriante dovrà dichiarare la sua scelta entro 20 giorni dalla fissazione definitiva delle indennità.

Art. 7.

Rinuncia alla espropriazione

¹ Entro 3 mesi dalla comunicazione del giudizio definitivo sull'ammontare dell'indennità, l'espropriante ha la facoltà di rinunciare all'espropriazione mediante notifica scritta all'espropriato.

² Tale facoltà non è data qualora l'espropriante abbia ottenuto l'anticipata immissione in possesso.

³ L'espropriante è tenuto a rifondere agli interessati un'equa indennità per le spese giustificate avute in corso di procedura.

⁴ La domanda va proposta entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica della rinuncia davanti all'autorità di stima.

⁵ E' riservato il risarcimento del danno derivante dal bando d'espropriazione (art. 32).

Art. 8.

Atti preparatori

¹ Gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali si può chiedere l'espropriazione devono essere tollerati dai proprietari dei fondi interessati, a condizione che l'ente promotore dell'opera ne dia loro comunicazione scritta almeno cinque giorni prima.

² I danni derivanti da questi atti preparatori devono essere integralmente risarciti.

³ In caso di disaccordo tra le parti, l'azione di risarcimento va proposta davanti al competente giudice civile.

Capo II.

INDENNITA'

Art. 9.

Principio

L'espropriazione ha luogo mediante piena indennità.

Art. 10.

¹ L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro sotto forma di capitale.

Natura della indennità

² Si potrà far capo all'indennità in natura segnatamente nei seguenti casi:

- per la razionale rettifica dei confini;
- per la sostituzione di beni già destinati ad uso pubblico;
- per garantire l'esercizio di un'azienda agricola.

Art. 11.

L'indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all'espropriato in seguito alla estinzione o alla limitazione dei suoi diritti e segnatamente:

Elementi della indennità

- l'intero valore venale del diritto espropriato;
- nel caso di espropriazione parziale, inoltre, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito;
- il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza dell'espropriazione.

Art. 12.

¹ Nella stima del valore venale si deve tener conto della possibilità di un miglior uso del fondo.

Determinazione del valore venale

² Non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante.

³ Se l'espropriazione libera l'espropriato da oneri speciali, il corrispettivo di tali oneri deve essere dedotto.

Art. 13.

¹ Nella stima del valore venale di un fondo si deve tener conto delle servitù gravanti il fondo stesso al momento del deposito dei piani, eccettuati gli usufrutti, nonchè dei diritti derivanti da contratti di pigione od affitto e annotati nel registro fondiario.

Servitù ed altri oneri

² Se nel registro fondiario sono annotati altri diritti personali, come diritti di prelazione, ricupero o compera, sarà dedotto l'importo dovuto quale indennità ai titolari di tali diritti.

³ I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari antecedenti per grado ai diritti sopra menzionati, possono chiedere, qualora subiscano un pregiudizio, che non sia tenuto conto di quelli iscritti o annotati senza il loro consenso.

Art. 14.

Nel caso di espropriazione parziale si dovrà tener conto anche del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che la frazione residua avrebbe con ogni probabilità conservato senza l'espropriazione.

Computo in caso di espropriazione parziale

Art. 15.**Indennità per servitù e per diritti personali**

¹ I titolari delle servitù espropriate, eccezion fatta per gli usufruttuari, e i titolari di diritti personali annotati nel registro fondiario vengono integralmente risarciti del danno derivante dalla limitazione o dell'estinzione dei loro diritti, se non vi si oppongono le pretese dei titolari di diritti di grado anteriore.

² I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, chiedere il risarcimento del danno loro derivante dalla risoluzione anticipata dei contratti conclusi prima dell'inizio della procedura espropriativa.

Art. 16.**Diritti di pegno immobiliare, oneri fondiari e usufrutti. Surrogazione**

¹ Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare di oneri fondiari e di usufrutti risponde, in luogo del fondo espropriato, la indennità dovuta al proprietario.

Qualora siano pregiudicati nei loro diritti, essi sono legittimati a far valere di moto proprio le loro pretese.

² Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno loro derivante dalla sottrazione dell'oggetto dell'usufrutto.

Art. 17.**Esclusione dalla indennità**

Non è dovuta indennità per pretese derivanti da atti illeciti o abusivi, in ispecie da atti di disposizione compiuti durante il bando di espropriazione senza il consenso dell'espropriante o da altri atti compiuti al solo fine di ottenere un risarcimento.

Art. 18.**Momento determinante per la valutazione dell'indennità**

Ai fini della valutazione dell'indennità di espropriazione è determinante il momento in cui l'autorità di stima ha effettuato il sopralluogo.

Art. 19.**Anticipata immissione in possesso**

¹ L'espropriante può chiedere l'immissione in possesso prima del pagamento dell'indennità, qualora renda verosimile che un ritardo nell'inizio dei lavori sarebbe di grave pregiudizio all'opera.

² L'istanza deve essere inoltrata all'autorità di stima e non potrà essere accolta se non dopo il sopralluogo e udito l'espropriato.

³ Su istanza dell'espropriato, il richiedente può essere tenuto alla prestazione di garanzie o al versamento di acconti.

⁴ Gli interessi sull'indennità definitiva decorrono dalla data dell'anticipata immissione in possesso.

⁵ Il decreto che autorizza l'anticipata immissione in possesso è immediatamente esecutivo.

Capo III.**PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI****Art. 20.****Inizio della procedura espropriativa**

¹ L'ente esecutore di un'opera per la quale è dato il diritto d'espropriazione dà inizio alla procedura mediante la pubblicazione degli atti.

² Il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione degli atti presso la cancelleria dei Comuni interessati dall'opera. Copia degli atti viene depositata presso l'ufficio dei registri.

Art. 21.

Gli atti d'espropriazione devono comprendere :

Contenuto degli atti

- una relazione sull'opera;
- un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione, e il costo dell'opera;
- un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e le eventuali rettifiche di confini;
- una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie di cui è chiesta l'espropriazione.

Art. 22.

Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine.

Picchettamenti e modine**Art. 23.**

¹ Gli atti rimangono esposti al pubblico presso le Cancellerie dei Comuni interessati per la durata di trenta giorni a far tempo dalla data della pubblicazione.

Durata della esposizione, Avviso e termine per le notifiche

² Viene preliminarmente pubblicato un avviso nel quale si rende noto il periodo di esposizione e si diffidano gli interessati a notificare per iscritto, entro il termine stesso :

- le opposizioni all'espropriazione;
- le domande intese ad ottenere modifiche dei piani;
- le domande d'ampliamento dell'espropriazione;
- le pretese d'indennità.

³ Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti verrà inoltre notificata preliminarmente una copia dell'avviso.

⁴ Ricevuto l'avviso d'espropriazione, i locatari di immobili hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori ed affittuari.

Art. 24.

¹ Se l'espropriazione è temporanea oppure concerne un numero limitato di persone, tutte note, e i diritti di cui è prevista l'espropriazione sono di poca importanza, la pubblicazione degli atti può essere sostituita da un avviso personale agli interessati.

Procedura abbreviata

² Si farà inoltre capo alla procedura abbreviata in caso di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione degli atti, come pure in caso di espropriazioni necessarie ai fini della manutenzione di opere pubbliche esistenti.

³ L'avviso personale deve indicare tutte le circostanze essenziali relative all'espropriazione.

Art. 25.

Notifica delle opposizioni alla espropriazione e delle richieste di modifica dei piani

¹ Le opposizioni all'espropriazione e le domande di modifica dei piani devono essere inoltrate per iscritto all'autorità di stima, la quale, ove non riesca una conciliazione (art. 37), le trasmette al Consiglio di Stato.

² Il Consiglio di Stato decide tali opposizioni e domande, dopo aver sentito l'ente promotore dell'opera.

Art. 26.

Notifica delle pretese d'indennità

Le pretese d'indennità dei titolari dei diritti di cui è chiesta l'espropriazione devono essere notificate alla competente autorità di stima anche quando sia contestato il diritto d'espropriazione o siano richieste modifiche dei piani.

Art. 27.

Diritti non soggetti a notifica

Non è necessaria la notifica da parte dei titolari dei diritti di pegno e degli oneri gravanti un fondo espropriando. La notifica degli usufrutti è necessaria solo qualora al titolare derivi un danno dalla sottrazione del fondo oggetto dell'usufrutto.

Art. 28.

Stima d'ufficio

Qualora i diritti da espropriare siano notori, essi vengono stimati d'ufficio anche se non sono stati notificati da parte degli interessati.

Art. 29.

Notifiche tardive

Le richieste notificate tardivamente (art. 23) sono tenute in considerazione solo se l'inosservanza del termine non sia imputabile al richiedente.

Le opposizioni all'espropriazione non possono essere presentate ad opera iniziata.

Art. 30.

Pretese d'indennità tardive

¹ Le pretese d'indennità possono essere presentate anche dopo il termine d'esposizione e dopo la procedura di stima:

- a) se l'interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell'impossibilità di far valere la pretesa;
- b) se l'interessato prova di aver saputo solo più tardi dell'esistenza di un suo diritto, o se l'espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti;
- c) se si manifesta nel corso della costruzione dell'opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani.

² Il diritto di notificare pretese di indennità tardive è perentorio sei mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese.

Art. 31.

Bando di espropriazione. Annotazione a registro fondiario

Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta l'espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa la situazione dell'espropriante.

L'espropriante è legittimato a chiedere l'annotazione al registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre, provando l'avvenuto deposito degli atti.

Art. 32.

L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando di espropriazione.

L'esistenza e l'importanza del danno vengono stabilite insieme con l'indennità di espropriazione.

Obbligo di risarcimento

Capo IV.

AUTORITA' E PROCEDURA DI STIMA

Art. 33.

¹ È istituita nel Cantone una Commissione d'espropriazione, composta di un presidente, un vice-presidente e otto periti, nominati per un periodo quadriennale dal Gran Consiglio.

² La Commissione giudica con tre membri, il presidente (o il vice-presidente) più due periti da esso designati.

³ Eccezionalmente e per casi di poca entità il presidente potrà designare un perito unico.

⁴ Alla Commissione è addetto un segretario nominato dal Consiglio di Stato.

Commissione di espropriazione

Art. 34.

La Commissione d'espropriazione decide:

Competenze

- a) sulle indennità d'espropriazione, comprese le richieste d'indennità tardive;
- b) sulle domande di ampliamento dell'espropriazione;
- c) sulle domande di risarcimento derivanti da rinuncia all'espropriazione o dal bando di espropriazione;
- d) sulle domande di retrocessione e le richieste relative;
- e) sull'immissione anticipata in possesso e sulle richieste relative;
- f) su tutte le altre questioni che la legge deferisce al giudizio dell'autorità di stima.

Art. 35.

La procedura di stima viene avviata dal presidente della Commissione con la citazione per avviso pubblico ad una udienza di conciliazione non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti.

Inizio della procedura di stima

Art. 36.

¹ All'udienza di conciliazione vengono citati l'espropriante e gli espropriati, tutti insieme o a gruppi. In caso di mancata comparso di un espropriato, la citazione viene ripetuta nei suoi confronti.

Udienza di conciliazione

² Nell'avviso pubblico di citazione si avvertono i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti che potranno prender parte alla discussione sull'indennità e che — in caso di mancata comparsa — gli accordi conclusi in sede di conciliazione saranno vincolanti per loro.

Art. 37.

Discussione verbale

¹ All'udienza si discutono le opposizioni all'espropriazione, le domande di modifica dei piani e le pretese d'indennità.

² Dell'udienza sarà steso verbale indicante le parti comparse, le loro dichiarazioni e gli eventuali accordi.

Art. 38.

Sospensione della procedura di stima

Se l'udienza di conciliazione non permette di togliere un'opposizione all'espropriazione o una domanda di modifica dei piani, la procedura rimane sospesa fino alla decisione definitiva di tali questioni.

Art. 39.

Diritti contestati

¹ Ove sia contestata l'esistenza del diritto su cui si fonda una determinata pretesa, la Commissione assegna all'espropriante un termine per introdurre azione avanti il giudice civile, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine stesso il diritto si riterrà riconosciuto.

² Le parti possono chiedere una stima eventuale del diritto contestato.

Art. 40.

Istruzione. Massima ufficiale

¹ La Commissione ha facoltà indagatoria nell'assunzione delle prove. L'istruzione è diretta dal presidente.

² La Commissione non è vincolata dalle domande delle parti.

³ Eventuali accordi conclusi tra l'espropriante e l'espropriato prima dell'inizio della procedura di stima e all'infuori dell'udienza di conciliazione devono essere approvati dalla Commissione.

Art. 41.

Notificazione della decisione

La decisione della Commissione d'espropriazione deve essere motivata e notificata alle parti.

Art. 42.

Ricorso

Contro la decisione della Commissione d'espropriazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale apprezza liberamente il fatto e il diritto.

Capo V.

ESECUZIONE

Art. 43.

Esigibilità dell'indennità

¹ L'indennità d'espropriazione diventa esigibile decorsi 20 giorni dalla sua fissazione definitiva. A partire da questa data è dovuto il saggio usuale d'interesse sull'indennità stessa. E' riservato quanto è detto all'art. 19 cpv. 4.

² Se a tale data non è ancora compiuta la misurazione definitiva, sarà pagato un importo pari all'80 % dell'indennità determinata in base alle misure risultanti dai piani depositati, salvo restando l'esito della misurazione definitiva.

³ Gli interessi cessano di decorrere dal momento in cui la somma è stata messa a disposizione degli aventi diritto.

Art. 44.

¹ Le indennità d'espropriazione per un fondo, per un diritto reale limitato costituito sopra un fondo e per il deprezzamento di frazioni residue devono essere versate agli aventi diritto dall'ente espropriante.

² Le indennità per altri pregiudizi e quelle assegnate ai conduttori o affittuari possono essere versate direttamente agli aventi diritto.

Art. 45.

¹ Mediante il pagamento dell'indennità l'espropriante acquista il diritto oggetto dell'espropriazione.

² Salvo accordo contrario tra gli interessati, i diritti reali limitati e i diritti personali annotati a registro fondiario gravanti il fondo espropriato si estinguono col pagamento dell'indennità, anche qualora non siano stati notificati in sede di pubblicazione degli atti.

Resta riservata ai titolari di tali diritti la facoltà di chiedere l'espropriazione tardiva.

Art. 46.

¹ L'iscrizione a registro fondiario dell'acquisto del diritto avviene dopo il versamento dell'indennità e la misurazione definitiva.

² Tale iscrizione può essere ordinata dal presidente della Commissione d'espropriazione anche prima della misurazione definitiva, se l'espropriante dimostra un interesse e offre sufficienti garanzie per l'adempimento delle proprie prestazioni.

Art. 47.

¹ L'indennità al proprietario espropriato non può essere versata se non con il consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati sul medesimo fondo.

² In mancanza di accordo tra gli interessati si procede ad una ripartizione secondo le norme previste dal regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 48.

Effettuata la ripartizione l'ente espropriante provvede alle necessarie modificazioni, cancellazioni, rettifiche o annullamenti dei titoli di pegno presso i competenti uffici dei registri.

Versamento dell'indennità

Effetti del pagamento

Iscrizione al registro fondiario

Ripartizione

Aggiornamento del registro fondiario

Capo VI.

RETROCESSIONE DI DIRITTI ESPROPRIATI

Art. 49.

Presupposti

¹ L'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:

- quando, decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
- quando il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;
- quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa.

² Qualora sia stato chiesto ed ottenuto l'ampliamento dell'espropriazione, il diritto alla retrocessione può essere esercitato solo in rapporto all'intero oggetto dell'espropriazione.

³ Sono riservate le norme sull'attuazione dei piani regolatori.

Art. 50.

Legittimazione

¹ La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall'espropriato o dai suoi eredi.

² Ove sia espropriata soltanto una parte di un fondo o una servitù prediale, l'espropriato o i suoi eredi possono pretendere la retrocessione soltanto se siano ancora proprietari della parte residua o del fondo dominante.

Art. 51.

Alienazione o diversa destinazione dell'oggetto dell'espropriazione

¹ Qualora l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. Questi deve dichiarare entro 30 giorni dall'avviso se si oppone a tale intenzione.

² L'espropriante è tenuto al risarcimento del danno derivante dall'emissione della notifica, qualora essa abbia per conseguenza l'impossibilità di chiedere la retrocessione.

³ Se l'espropriante intende destinare il diritto espropriato ad altro scopo d'interesse pubblico, dovrà avviare immediatamente una nuova procedura d'espropriazione.

Art. 52.

Prescrizione

¹ Nel caso dell'art. 49 cpv. 1 lett. a) e b) il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso.

² Nel caso dell'art. 49 cpv. 1 lett. c) il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione.

Art. 53.

La domanda di retrocessione è inoltrata alla Commissione d'espropriazione, la quale convoca le parti ad una udienza di conciliazione e, in caso di mancato accordo, decide sulla domanda stessa e sull'importo da restituire, riservato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. **Procedura**

Capo VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

¹ Le procedure pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono proseguite secondo la legge precedente. **Procedure pendenti**

² I criteri di determinazione dell'indennità e tutte le altre disposizioni della presente legge applicabili anche alle espropriazioni in corso, in quanto non sia già stata effettuata la convocazione davanti alla Commissione distrettuale d'espropriazione (art. 32 della legge precedente).

Art. 55.

Con la presente legge è abrogata la legge d'espropriazione del 16 gennaio 1940, salvo il capo VI. **Disposizioni abrogate**

Art. 56.

Gli articoli 2 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940; 23 e 24 della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961; 14 e 16 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: **Modificazioni di leggi esistenti**

A. DECRETO LEGISLATIVO
SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE
NATURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 2.

Le cose indicate sotto le lettere a), b) e c) del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso dell'autorità governativa, la quale ha la facoltà di imporre servitù di diritto pubblico e, in casi eccezionali, di ricorrere all'espropriazione in applicazione delle norme previste dalla legge cantonale.

I paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e direttamente mediante provvedimenti che ne impediscano le deturpazioni evidenti.

Sono confermati i divieti vigenti circa la flora spontanea e l'autorità governativa vigilerà perchè siano applicati in tutti i Comuni.

**B. LEGGE SULLA DELIMITAZIONE
DELLE ACQUE PUBBLICHE E LA
PROTEZIONE DELLE RIVE DEI LAGHI**

Art. 23.

**Pretese di
indennità**

Le restrizioni del diritto di proprietà previste dalla presente legge danno luogo a un'indennità se ne derivano conseguenze uguali a quelle di un'espropriazione di fatto. Eventuali pretese sono da notificare in due copie al Dipartimento delle pubbliche costruzioni entro un anno dal giorno in cui è stato preso il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese di indennità.

Ove queste siano in tutto o in parte contestate gli atti vengono trasmessi al presidente della Commissione cantonale di espropriazione. La procedura è disciplinata dagli articoli 35 e seguenti della legge cantonale di espropriazione.

La decisione dipartimentale che concede una indennità deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

Art. 24.

**Espropriazione
a tutela del
paesaggio**

L'espropriazione per la tutela del paesaggio potrà essere promossa a' sensi dell'art. 4 lett. d) della legge cantonale di espropriazione ed in applicazione delle relative norme di procedura.

**C. LEGGE SULLA COSTRUZIONE,
SULLA MANUTENZIONE E SULL'USO DELLE
STRADE CANTONALI**

Art. 14.

Procedura

La procedura per le costruzioni stradali, a progetti allestiti, è regolata dalla legge di espropriazione. Per le strade iscritte nel piano regolatore cantonale non si fa luogo alla procedura di opposizione all'espropriazione e di modifica dei progetti dell'opera.

Art. 16.

**Contributi
comunali**

I Comuni nella zona di influenza possono essere chiamati a concorrere alle spese di costruzione o di sistemazione generale delle strade cantonali, quando dalle opere deriva loro un utile.

In questi casi i contributi comunali, complessivamente, non supereranno, di regola, il 50 % della spesa, diminuita degli eventuali sussidi di enti federali o di altri Cantoni.

Il Consiglio di Stato stabilisce in linea preliminare il comprensorio e la percentuale di contributo a carico di ogni Comune.

I Comuni possono ricorrere entro 30 giorni per contestare i progetti dell'opera, l'obbligo di partecipare alle spese e la percentuale imposta al complesso dei Comuni o ad alcuni di essi.

Il ricorso dev'essere inoltrato al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato trasmette al Gran Consiglio i ricorsi con le sue osservazioni.

Il Gran Consiglio esamina e decide i ricorsi, approva i progetti e autorizza l'esecuzione dell'opera.

Art. 57.

Il Consiglio di Stato stabilisce con apposito regolamento le modalità di applicazione della presente legge.

**Regolamento di
applicazione**

Art. 58.

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata in vigore

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.